



SENT. N. 55/24

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE

PER LA REGIONE PIEMONTE

composta dai seguenti magistrati

Marco PIERONI

Presidente

Giuseppe Maria MEZZAPESA

Consigliere

Cristiano BALDI

Consigliere Relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità amministrativa iscritto al **n. 23853** del Registro di Segreteria, ad istanza della Procura Regionale della Corte dei conti per la Regione Piemonte, nei confronti di:

S.F.C. S.r.l., con sede legale a *omissis* in Via *omissis* n.

56, C.F./P. I.V.A. *omissis*, P.E.C. *omissis*,

nella persona del Legale rappresentante e Amministratore unico F.

A., nato a *omissis* il *omissis*, residente a *omissis* in Via *omissis*

omissis n. 1, cod. fisc. *omissis*;

F.A., nato a *omissis* il *omissis*, residente a *omissis* in Via *omissis*

omissis n. 1, cod. fisc. *omissis*, in qualità di Legale

rappresentante e Amministratore unico di S.F.C. S.r.l. (in

proprio) P.E.C. *omissis*

Uditi, nella pubblica udienza del 9 maggio 2024, con l'assistenza del

Segretario, il Magistrato relatore ed il rappresentante del Pubblico ministero		
(Sostituto Procuratore Generale Primo Referendario dr. Carlo Alberto Martini).		
Rilevato in		
Ritenuto in fatto		
La Procura regionale, con atto di citazione del 24 ottobre 2023, agiva nei		
confronti dei soggetti in epigrafe indicati per sentirli condannare al risarcimento		
del danno nei confronti di Finpiemonte S.p.A. per l'importo di euro 78.461,76.		
A fondamento della richiesta attorea, in estrema sintesi, vi è l'indebita		
percezione del contributo a fondo perduto, a valere sul P.O.R.-F.E.S.R.		
(Programma Operativo Regionale finanziato con il Fondo Europeo di Sviluppo		
Regionale) 2007/2013, Asse 1, Attività I.1.3, Azione di coordinamento		
Manunet 2010, concesso alla convenuta S.F.C. S.r.l. da		
Finpiemonte s.p.a. per l'importo di euro 244.106,04, con nota del 15.06.2011.		
In seguito alla rendicontazione intermedia presentata dalla beneficiaria,		
Finpiemonte con nota 18.04.2013 disponeva l'erogazione di un acconto (50%)		
del contributo spettante, pari ad euro 122.053,02.		
Presentata la rendicontazione finale delle spese sostenute, Finpiemonte		
verificava che alcune di queste non potevano essere ammesse a contribuzione		
ai sensi dell'articolo 6 del bando, norma che definisce, per ogni tipologia di		
costi, le caratteristiche delle spese ammissibili nonché i limiti percentuali		
massimi di ammissibilità delle stesse, parametrati al totale dei costi complessivi		
ammissibili del progetto.		
Ritenuta ammissibile a contribuzione solo la minor somma di euro 43.591,26,		
con nota n. 16-27667 del 26/10/2016 Finpiemonte revocava parzialmente il		
contributo per l'importo, oggetto della pretesa erariale, di euro 78.461,76, pari		
- pag. 2 di 9 -		

	alla differenza tra l’importo erogato e quello spettante.	
	In diritto, richiamata l’esistenza di un rapporto di servizio sorto con la	
	percezione del contributo pubblico, il requirente fonda la responsabilità dei	
	convenuti sullo sviamento del contributo della sua originaria finalità	
	pubblicistica.	
	In sostanza, afferma la Procura regionale, la società convenuta, nella persona	
	del suo amministratore F.A., ha presentato la domanda di contributo	
	ed ha ottenuto lo stesso senza rispettare le disposizioni previste dal bando (spese	
	non pertinenti), così determinando il danno erariale conseguente alla mancata	
	integrale restituzione del contributo percepito.	
	Nessuno si è costituito per i due convenuti.	
	Tutto ciò premesso, la causa è stata assunta in decisione.	
	Ritenuto in	
	Considerato in diritto	
	1. La domanda deve essere accolta.	
	2. In via preliminare, stante la ritualità delle notifiche, va dichiarata la	
	contumacia dei convenuti S.F.C. S.r.l. (notifica a mezzo	
	PEC) e F.A. (notifica a persona convivente addetta alla casa).	
	3. Venendo all’esame del merito, va innanzitutto ricordato che, secondo	
	l’orientamento consolidato della Suprema Corte (da ultimo, cfr. Cass. sez. unite	
	07/01/2020, n. 111), in tema di danno erariale è configurabile un rapporto di	
	servizio tra la P.A. erogatrice di un contributo statale ed i soggetti privati i quali,	
	disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o	
	ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, abbiano	
	frustrato lo scopo perseguito dall’Amministrazione (Cass. S.U. n. 5019/10),	
	- pag. 3 di 9 -	

distogliendo le risorse conseguite dalle finalità cui erano preordinate (Cass. S.U. n. 23897/15): pertanto, il percettore del finanziamento risponde per danno erariale innanzi alla Corte dei conti, qualora, disponendo della somma in modo diverso da quello programmato, frustra lo scopo perseguito dall'ente pubblico (Cass. S.U. n. 1774/13).

Anche per quanto riguarda i singoli soci, va ricordato che la sussistenza della giurisdizione della Corte dei conti nei confronti sia della società beneficiaria dei contributi pubblici che dei suoi amministratori è stata ribadita nella pronuncia della Suprema Corte n. 296 del 2013 nei seguenti termini: *“Qualora il soggetto giuridico fruitore dei fondi pubblici sia una società-persona giuridica, la responsabilità erariale attinge anche coloro che con la società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal fine pubblico cui erano destinati. Nello schema sopra delineato, infatti, il parametro di riferimento della responsabilità erariale (e, quindi, della giurisdizione contabile) è rappresentato dalla provenienza dal bilancio pubblico dei fondi erogati e dal dovere facente capo a tutti i soggetti che tali fondi amministra-no di assicurarne l'utilizzo per i fini cui gli stessi sono destinati. Il rapporto di servizio, infatti, va considerato non solo in relazione agli effetti che il comportamento degli organi societari procura sul patrimonio della società interessata, fruitrice dei fondi pubblici, ma anche in relazione alla condotta dei soggetti che impersonano detti organi, i quali disponendo della somma erogata in modo diverso da quello preventivato o ponendo in essere i presupposti per la sua illegittima percezione, provochino la frustrazione dello scopo perseguito dall'Amministrazione”*.

3.1 Quanto agli elementi di fatto della fattispecie in esame, dalla documentazione in atti risulta che:

- in data 14/07/2010 la società C.D.I. SRL ha

presentato domanda di accesso alle agevolazioni comunitarie per la realizzazione del progetto di ricerca "Nanodiamond", con un importo di spesa preventivato pari ad euro 600.000,00;

- in data 15/06/2011 Finpiemonte ha concesso un contributo pari ad euro 244.106,04, a fronte di un investimento ammesso pari ad euro 560.000,00, riducendo le spese di consulenza preventivate;

- in data 27/12/2011 la società C.D.I. S.r.l.

variava denominazione sociale, in S.F.C. S.r.l.;

- in data 22/01/2013 società presentava la rendicontazione intermedia, con spese rendicontate pari ad euro 324.597,53;

- in data 18/04/2013 Finpiemonte ha disposto l'erogazione dell'acconto del contributo spettante, pari ad euro 122.053,02;

- in data 24/07/2015 la S.F.C. S.r.l. presentava a

Finpiemonte la rendicontazione finale di spesa;

- stante la minor spesa effettuata, Finpiemonte procedeva alla revoca parziale del contributo ed al recupero di quanto in eccesso versato alla beneficiaria.

3.2 La sequenza temporale sopra succintamente riportata rende palese, nella fattispecie in esame, la configurabilità del danno erariale da sviamento del contributo pubblico percepito dalla convenuta S.F.C.

S.r.l.

3.3 Sotto il profilo oggettivo, infatti, il bando di gara prevedeva espressamente (articolo 6) una precisa classificazione delle singole voci di costo (“personale”,

	“strumentazione e attrezzatura”, “servizi di consulenza”, “spese di viaggio”,	
	“spese generali supplementari, quali spese di affitto, manutenzione...”),	
	individuando per ciascuna la percentuale massima, in rapporto all’intero	
	progetto, di riconoscibilità.	
	Dal provvedimento di erogazione parziale del 18 aprile 2013 si evince, in	
	particolare dalle tabelle allegate, il computo delle spese previste dal progetto e	
	riconosciute come ammissibili, nel rispetto dei limiti di cui al menzionato	
	articolo 6.	
	Con la successiva rendicontazione, invece, emergendo un importo complessivo	
	di spesa inferiore al previsto, Finpiemonte ha riparametrato la percentuale delle	
	spese ammissibili per ciascuna categoria al totale della spesa rendicontata. La	
	spesa di personale (ammissibile nei limiti del 50% della spesa complessiva), ad	
	esempio, è stata proporzionalmente ridotta.	
	Da qui la revoca parziale ai sensi dell’articolo 16, lettera ‘h’, del bando, essendo	
	emerso un importo di spese ammissibili inferiore alle spese ammesse con il	
	provvedimento di concessione.	
	È evidente, pertanto, che il contributo percepito in eccesso non soltanto si	
	configura come indebito civilistico ma integra, altresì, uno sviamento delle	
	risorse pubbliche, sviamento che rappresenta l’essenza del danno azionato dalla	
	Procura Regionale.	
	4. Quanto ai soggetti responsabili, oltre alla società beneficiaria del	
	finanziamento, alla luce della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, in	
	fattispecie distrattive la responsabilità si estende anche ai soci persone fisiche	
	che materialmente abbiano contribuito alla distrazione del finanziamento dal	
	suo scopo pubblicistico.	
	- pag. 6 di 9 -	

	Nella fattispecie in esame, pertanto, risponde del danno azionato dalla Procura	
	erariale sia la società beneficiaria S.F.C. S.r.l. che	
	l'amministratore firmatario della domanda di finanziamento F.A.	
	5. Quanto all'elemento soggettivo, esso non può che caratterizzarsi come dolo,	
	essendo pacifica la consapevolezza di non aver rispettato i requisiti di spesa	
	previsti dal bando e, quindi, di aver presentato una rendicontazione non idonea	
	a giustificare l'acconto percepito.	
	I convenuti devono quindi rispondere, in solido, del danno azionato.	
	6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo	
	in favore dell'Erario dello Stato.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Piemonte, in	
	composizione collegiale, definitivamente pronunciando,	
	Dichiara la contumacia di F.A. e S.F.C. S.r.l.;	
	Condanna F.A. e S.F.C. S.r.l., in solido tra	
	loro, al pagamento della somma di euro 78.461,76	
	(settantottomilaquattrocentosessantuno/74) in favore di Finpiemonte S.p.A.,	
	oltre a rivalutazione monetaria dalla data dell'erogazione del finanziamento <i>de</i>	
	<i>quo</i> sino al deposito della Sentenza, e oltre agli interessi legali dal dovuto al	
	saldo;	
	Condanna F.A. e S.F.C. S.r.l., in solido tra	
	loro, al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'Erario, spese liquidate	
	in euro 470,23 (quattrocentosettanta/23).	
	Manda alla segreteria per le comunicazioni di rito.	
	Così deciso in Torino, nella camera di consiglio del 9 maggio 2024 con	
	- pag. 7 di 9 -	

	l'intervento dei magistrati:	
	Marco PIERONI	Presidente
	Giuseppe Maria MEZZAPESA	Consigliere
	Cristiano BALDI	Consigliere estensore
	Il Giudice estensore	Il Presidente
	Cristiano BALDI	Marco PIERONI
	<i>F.to digitalmente</i>	<i>F.to digitalmente</i>
	Depositata in Segreteria il 15/05/2024	
	Il Direttore della Segreteria	
	Caterina Scrugli	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Il Collegio, ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'articolo 52 del d.lgs. 30	
	giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati	
	personali"	
	DISPONE	
	che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3 di	
	detto articolo 52 nei riguardi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, data della firma digitale	
	Il Presidente	
	Marco PIERONI	
	<i>F.to digitalmente</i>	
	Su disposizione del Presidente, ai sensi dell'articolo 52 del d.lgs. 30 giugno	
	2003, n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati	
	identificativi delle persone fisiche indicate in sentenza.	
	Torino, 15/05/2024	
	- pag. 8 di 9 -	

Il Direttore della Segreteria

Caterina SCRUGLI

F.to digitalmente